



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

DETERMINA N. 6/15/DIS

VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DA RADIO FLASH ITALIA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI SLUGA MARIA LUISA & C. AD ELEMEDIA S.P.A.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”;

VISTA la delibera n. 114/14/CONS, del 13 marzo 2014, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2012*”;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTA la comunicazione ai sensi dell’art. 4, comma 10, della delibera n.368/14/CONS, pervenuta con nota del 1 aprile 2015 (prot. AGCOM n. 35599 del 9



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

aprile 2015) e la documentazione allegata, con la quale la società Elemedia S.p.A. ha comunicato l'acquisizione da parte della Elemedia S.p.A. medesima, dalla società Radio Flash Italia Società in accomandita semplice di Sluga Maria Luisa & C, del ramo d'azienda costituito da un impianto di radiodiffusione sonora operante su frequenza 88.400 MhZ nel comune di Muggia (TS);

VISTI gli atti trasmessi dalla società con la citata comunicazione con cui le parti societarie coinvolte dichiarano che la dimensione dell'operazione di concentrazione in esame è inferiore alle soglie di fatturato previste dall'articolo 4, comma 1, del citato *Regolamento*;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1) l'Autorità ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del *Testo unico* è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo 43;

2) Elemedia S.p.A., società acquirente/conferitaria, risulta essere:

- una società con sede in via C. Colombo, 98 Roma e codice fiscale n. 05703731009;
- esercente l'attività di radiodiffusione sonora attraverso le emittenti "Radio DeeJay", "Radio Capital" e "m2o" di cui è esclusiva proprietaria e relativamente alle quali è titolare di tre distinte concessioni per l'esercizio della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale in virtù di decreti ministeriali e di successivi provvedimenti di verifica positiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2bis e 2ter della legge 66/2001;
- iscritta al *Registro degli operatori di comunicazione* con il n. 8805;
- operante nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (di seguito, SIC) nel settore dei servizi di media audiovisivi e radio anche sul web;
- controllata interamente dal Gruppo Editoriale L'Espresso, attivo nei mercati dell'editoria e dell'informazione, controllato al 53,8% dalla società Compagnie Industriali Riunite (CIR), facente capo ad una persona fisica;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

3) Radio Flash Italia Società in accomandita semplice di Sluga Maria Luisa & C., società cedente/conferente, risulta essere:

- una società avente codice fiscale n. 00792250326 e sede legale in via Felluga, 28, Muggia (TS);
- esclusiva titolare, tra l'altro, dell'impresa radiofonica denominata Radio Studio Mille Supernetwerk relativamente alla quale è titolare di concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale n. 900091 per averla acquistata, dalla società Vivaradio S.r.l. la quale aveva ottenuto l'assenso alla prosecuzione all'esercizio ai sensi della legge 66/01;
- operante nel SIC nel settore dei servizi di media audiovisivi e radio anche sul web;
- non iscritta al *Registro degli operatori di comunicazione*;

4) secondo quanto dichiarato da Elemedia S.p.a., l'operazione è stata posta in essere con atto di cessione di ramo d'azienda radiofonica del 13 febbraio 2015, rep. n. 24005, raccolta n. 8627, registrato presso l'Agenzia Entrate Milano 1 il 16 febbraio 2015, n.3511, serie 1T, con il quale Elemedia S.p.A. acquista da Radio Flash Italia Società in accomandita semplice di Sluga Maria Luisa & C. il ramo d'azienda costituito dall'impianto di radiodiffusione sonora operante sulla frequenza di 88.400 MHz nel Comune di Muggia, località San Bartolo (autorizzazione prot. n. 0013260);

5) con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti, di cui all'articolo 43, commi 7 e 8 del Testo unico, si rileva che l'operazione in esame, che determina l'acquisizione di un solo impianto di radiodiffusione sonora non comporta, da parte di Elemedia S.p.A., o delle sue controllanti, il superamento del limite del 20% dei programmi televisivi;

7) in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del Testo unico si rileva, sulla base della delibera dell'Autorità n. 114/14/CONS del 13 marzo 2014, che Elemedia, dichiara di aver conseguito nell'anno 2012 ricavi nel SIC pari a circa *omissis* euro laddove la sua controllante, Gruppo Editoriale L'Espresso, ha conseguito nel 2012 ricavi pari a *omissis* del SIC come quantificato nella delibera n. 114/14/CONS. L'operazione in esame non risulta pertanto idonea a consentire ad Elemedia o alle sue controllanti o



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi di Media

controllate, il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC, così come definiti dall'Autorità nella citata delibera n.114/14/CONS;

8) ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del Testo Unico, l'operazione in esame non assume rilevanza in quanto le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;

9) ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del Testo Unico, si rileva che l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n.368/14/CONS del 17 luglio 2014.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 5 giugno 2015

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano